



Comune di San Pellegrino Terme

Il Sindaco

ORDINANZA NR. 49/2012/R.O.

“Interventi per contrastare l’uso e l’abuso di alcol da parte di minorenni”

IL SINDACO

Considerato che la Costituzione, all’art. 31, pone la tutela dei giovani come compito primario delle Istituzioni e prevede che esse predispongano interventi adeguati a tale scopo, e all’art. 32 eleva la tutela della salute a fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;

Ritenuto che :

- il consumo di alcol cronicamente e in particolare ad alte dosi è definito un fattore di rischio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si associa ad un aumento di problematiche individuali, familiari e sociali (vedi malattie, incidenti, mortalità);
- il consumo di alcol nei giovanissimi e nei giovani è in particolare associato agli incidenti stradali mortali o con invalidità e alle intossicazioni acute;
- l’approccio proibizionista non è efficace, come storicamente e scientificamente dimostrato ed è necessario intervenire anche sulla domanda e sulle motivazioni culturali;
- il fenomeno del consumo di alcol e i comportamenti correlati richiedono interventi complessivi multidimensionali;

Ricordato che la legge statale e le fattispecie da essa punite non possono essere duplicati con identico contenuto da fonti giuridiche di grado inferiore, come le ordinanze amministrative, alle quali è fatto pertanto divieto sia di attenuarle sia di aggravarle, e in particolare:

- l’art. 688 c.p. che punisce con sanzione amministrativa l’ubriachezza che si verifica, secondo l’unanime interpretazione della giurisprudenza, quando sopravvenga per effetto dell’abuso di alcol la temporanea alterazione mentale che si manifesta con il difetto della capacità di coscienza, con comportamenti in pubblico che denunciano inequivocabilmente tale alterazione, percepibile da chiunque, in base al comportamento, alla difficoltà di parlare, ad altri segni manifesti e non equivoci;
- l’art. 689 c.p. che punisce a titolo di contravvenzione, di competenza dell’Autorità Giudiziaria, la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, comminando l’ammenda da € 516,00 a € 2.582,00 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ai sensi dell’art. 52 comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 274/2000 disponendo che, se dal fatto deriva l’ubriachezza del minore al quale l’alcol è somministrato, la pena sia aumentata, oltre alla pena accessoria della sospensione dell’esercizio prevista in ogni caso;
- l’art. 2, in relazione all’art. 6, comma 2, della L. n. 689/81 che dispone non siano applicate in alcun caso ai minori degli anni 18, per difetto di capacità, le sanzioni amministrative e prevede altresì che rispondano dell’ammontare pecuniario delle stesse i genitori o coloro

che esercitano la potestà sul minore a meno che non provino la loro impossibilità di impedire il fatto del minore;

Ravvisata l'opportunità di destinare le somme rivenienti dal pagamento delle suddette pene pecuniarie al finanziamento di interventi ed iniziative tese a valorizzare la prevenzione al consumo di bevande alcoliche e alle sue conseguenze;

Considerato che si stanno diffondendo nuovi modelli di consumo di bevande alcoliche che prevedono un uso occasionale, intenso e spesso intossicante di bevande alcoliche (binge drinking) che rappresentano la prima causa di incidenti stradali nei quali sono coinvolti i giovani ed i giovanissimi;

Considerato altresì che detta assunzione provoca problemi rilevanti di ordine sanitario e sociale direttamente correlati all'integrità fisica della popolazione determinando la necessità di un intervento urgente allo scopo di prevenire, attraverso il coinvolgimento diretto dei genitori, i comportamenti sopra richiamati;

Ritenuto necessario che la tutela dei minori di anni 16 si debba estendere anche al di fuori dei casi previsti dal citato art. 689 c.p. vietando anche a soggetti diversi da quelli previsti dal medesimo articolo la cessione a qualunque titolo, da parte di chiunque, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori;

Rilevato che il contrasto al consumo e all'abuso di alcol rappresenta un prioritario settore di intervento per la salvaguardia dei giovani e per la prevenzione della salute sotto il profilo individuale e collettivo e che, nei confronti di tale consumo, ricorrono le condizioni per prevedere, assieme ad interventi di natura diversa, quelli indicati dall'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Preso atto della Sentenza della Corte Costituzione n. 115 del 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 comma 4 del TUEL come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

Ritenuto invero sussistenti i requisiti della contingibilità e dell'urgenza che fondano il presupposto giuridico per l'emissione della presente ordinanza,

- quanto alla contingenza, per il periodo di tempo limitato della vigenza dell'ordinanza stessa i cui effetti cesseranno con il termine della stagione estiva il 30 settembre 2011, successivamente si verificherà la possibilità di inserire i divieti nell'ambito del Regolamento di Polizia urbana;

- quanto all'urgenza per la necessità di intervenire in via preventiva giusto l'approssimarsi della stagione estiva in cui sono statisticamente più frequenti le occasioni di consumo di sostanze alcoliche e consentire la predisposizione tempestiva di percorsi di sostegno con il coinvolgimento diretto delle famiglie;

Visti:

- Gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- Il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;
- L'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno,
- Vista la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
- Avendo dato comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Bergamo ed avendo ricevuto assenso dallo stesso in data 5 luglio 2012;

nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125 e dal D.M. Ministero Interno- 5 agosto 2008,

ORDINA

1) fuori dai casi di cui agli artt. 689 e 691 del Codice Penale, fino alla data del 30 settembre 2012, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, sono vietati la somministrazione, la vendita, la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16;

2) il divieto si estende anche alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici e non, che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici degli utilizzatori o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare mirati controlli;

3) tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;

4) chiunque violi i precedenti disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00, secondo le disposizioni della L. 689/81 e successive modificazioni;

5) se le violazioni di cui sopra sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, la sanzione è :

- per la prima violazione 300,00 euro:

- per la seconda violazione 500,00 euro e la chiusura dell'esercizio per tre giornate lavorative;

- per la terza violazione 500,00 euro, chiusura dell'esercizio per tre giornate lavorative e successiva riduzione dell'orario di apertura di 1/3 per tre mesi;

6) è fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche. Le violazioni di cui al presente punto comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00, secondo le disposizioni della L. 689/81 e successive modificazioni;

7) quando una persona minore di anni 16 è colta nell'atto di consumare alcolici, ovvero un minore di anni 18 è colto in stato di alterazione alcolica, fuori dei casi di cui all'art. 688 c.p., l'organo accertatore, trasmette la documentazione al Sindaco; questi, verificata la ricorrenza dei presupposti, dà impulso ai servizi comunali preposti, che provvedono a convocare i genitori e le figure assimilate al fine di segnalare il ripetersi degli illeciti accertati, la loro gravità ed i danni che possono derivare al minore dall'uso di alcol, informandoli, contemporaneamente, della disponibilità da parte dell'Amministrazione Comunale a definire interventi di appoggio che siano ritenuti eventualmente necessari, nel rispetto della più totale riservatezza anche mediante il coinvolgimento dell'ASL competente;

8) fermo l'art. 2, in relazione all'art. 6, comma 2, della L. n. 689/81, che dispone non siano applicate ai minori degli anni 18, per difetto di capacità, le sanzioni amministrative e prevede altresì che rispondano dell'ammontare pecuniario delle stesse i genitori o coloro che esercitano la potestà sul minore a meno che non provino la loro impossibilità di impedire il fatto, al minore di anni 16 colto nell'atto di consumare alcolici è inflitta una sanzione da € 100,00 ad € 300,00, gli organi accertatori, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria a carico dei responsabili, provvederanno a dare comunicazione all'esercente la potestà genitoriale del coinvolgimento del minore, ai sensi del punto precedente;

AVVISA

che la presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, comunicazione alla stampa e pubblicazione sul sito Internet del Comune;

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

San Pellegrino Terme, 11 luglio 2012

IL SINDACO
dott. Vittorio Milesi
